

CAMERA di CONCILIAZIONE ITALIANA

Regolamento di procedura approvato con verbale del CdA del 19/12/2018

Articolo 1 - Ambito di applicazione del Regolamentoo

1.1

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la risoluzione di controversie sottoposte alla Camera di Conciliazione Italiana, organismo indipendente costituito allo scopo di erogare il servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione.

1.2

Il servizio di mediazione offre la possibilità, tramite l'assistenza di uno o più Mediatori, di giungere alla composizione di controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione, anche mediante la formulazione di una proposta.

1.3

La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità, riservatezza e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscono l'imparzialità e l'idoneità allo svolgimento dell'incarico.

1.4

I Mediatori, specializzati in tecniche di gestione e risoluzione dei conflitti, sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di assistere le parti nel ricercare una soluzione negoziata della controversia. I Mediatori intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.

Articolo 2 – Presentazione della istanza o domanda di mediazione

2.1

Chiunque intenda ricorrere alla procedura di mediazione di cui al presente Regolamento deve a tal fine presentare apposita istanza indirizzata alla Camera di Conciliazione Italiana, presso una delle sue sedi comunicate al Ministero della Giustizia ubicata nel luogo ove è situato il Giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, da recapitare a mezzo fax, posta elettronica certificata o a mezzo posta ovvero mediante consegna a mani.

L'istanza può essere presentata anche congiuntamente da tutte o alcune delle parti coinvolte.

Le parti possono avviare la mediazione o aderire ad essa, sia utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Camera di Conciliazione, sia in carta libera purché contenenti le stesse informazioni di cui al punto **2.3** per l'istanza di mediazione ed al punto **6.1** per la risposta alla mediazione.

2.2

Qualora per la stessa controversia sia stata precedentemente avviata la procedura di mediazione presso altro Organismo di Mediazione territorialmente competente, la Camera di Conciliazione Italiana deve rimettere le parti dinanzi a quell'Organismo precedentemente adito ove si svolgerà la mediazione. Per determinare il tempo in della domanda si terrà in considerazione la data di deposito dell'istanza.

2.3

L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi e recapiti (indirizzi, numeri di telefono e/o fax e/o e-mail) di tutte le parti della controversia;
- b) dati identificativi e recapiti come sopra dell'eventuale rappresentante nella procedura di mediazione con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;
- c) una descrizione sintetica dei fatti oggetto della controversia;
- d) l'esposizione delle ragioni della pretesa nei confronti delle altre parti, con indicazione del valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- e) l'eventuale indicazione di un Mediatore fra quelli inseriti nell'elenco dei Mediatori presso la Camera di Conciliazione;
- f) la dichiarazione di aver letto ed accettato il Regolamento della Camera di Conciliazione e la tabella delle indennità.

Articolo 3 - Istruttoria della istanza ed avvio della Mediazione

3.1

La Segreteria procede all'istruttoria della istanza di mediazione presentata e verifica che l'istanza sia completa in tutte le sue parti, ivi compresa la prova dell'avvenuto pagamento delle indennità previste dal presente regolamento. La Segreteria, verificata la completezza dell'istanza, assegna alla procedura un numero d'ordine progressivo e lo comunica alla parte istante al recapito di posta elettronica da questa indicato nell'istanza di mediazione.

Da quando la Segreteria effettua tale comunicazione alla parte istante la domanda si intende avviata e il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti, da tenersi entro 30 giorni dalla data di deposito dell'istanza e designa uno o più Mediatori secondo i criteri dettati dall'articolo 4 del presente Regolamento.

3.2

Fatto salvo quanto previsto dal punto 2.2 ai solo fini della determinazione della eventuale prevenienza tra più domande di mediazione, qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, la Segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

3.3

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Le comunicazioni effettuate dalla Camera di Conciliazione alle parti sono finalizzate esclusivamente a consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione e possono avvenire anche informalmente ex art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010; pertanto, la parte istante che abbia interesse che determinate comunicazioni o determinati adempimenti, che l'Organismo o il Mediatore debbano effettuare, avvengano in tempi determinati al fine di evitare la prescrizione o la decadenza di taluni diritti, dovrà provvedere, a propria cura ad effettuarne idonea e tempestiva comunicazione nella istanza di mediazione.

3.4

Il procedimento deve aver termine entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di avvio della procedura.

Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della istanza, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Articolo 4 – Designazione e sostituzione del Mediatore

4.1

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione designa il Mediatore fra quelli presenti nell'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Italiana visibile anche sul sito internet www.italianaconciliazione.it secondo i predeterminati criteri inderogabili della specifica professionalità del mediatore e della tipologia di laurea universitaria da esso conseguita, valutati in relazione all'oggetto ed al valore della procedura da assegnare.

A tal fine, i mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo sono raggruppati per categorie di massima, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. In ogni caso, l'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

4.2

Nelle procedure di valore superiore ad € 250.000,00, al fine di garantire alle parti una maggiore professionalità, il Responsabile può designare un collegio di Mediatori, senza che ciò comporti alcuna maggiorazione di spesa per le parti.

In caso di istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti e contenente l'indicazione di un Mediatore fra quelli presenti nell'elenco dei mediatori presso la Camera di Conciliazione Italiana, il Responsabile dell'organismo è tenuto a designare il Mediatore scelto concordemente dalle parti.

4.3

Su istanza motivata di parte, il Responsabile della Camera di Conciliazione Italiana provvede alla eventuale sostituzione del Mediatore. In ogni caso non possono assumere l'incarico di Mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Articolo 5 – Il Mediatore

5.1

Il Mediatore designato ha l'obbligo di informare immediatamente il Responsabile dell'Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparziale svolgimento della mediazione. Nel caso in cui il Mediatore designato non accetti l'incarico o si trovi in una di quelle condizioni per le quali verrebbe meno la sua imparzialità e indipendenza nello svolgere l'incarico ricevuto, il Responsabile della Camera di Conciliazione Italiana designa altro Mediatore, dandone avviso senza indugio alle parti.

L'incontro di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010.

5.2

Il Mediatore designato, che abbia accettato l'incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità" senza la quale non può prendere visione del fascicolo.

5.3

Al Mediatore è fatto obbligo di rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile della Camera di Conciliazione o di suo delegato.

5.4

Nel corso del procedimento il Mediatore designato può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti, informazioni aggiuntive e documenti ulteriori ritenuti utili.

Articolo 6 – Adesione e partecipazione delle parti all'incontro di mediazione

6.1

La risposta alla mediazione è la dichiarazione con cui la parte convocata dichiara di partecipare o di non partecipare all'incontro. Essa deve essere sottoscritta dalla parte e deve contenere le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) e f) del punto **2.3**, oltre ad una breve replica rispetto ai fatti adottati dalla parte istante nella istanza di mediazione.

6.2

La parte convocata che intende partecipare all'incontro di mediazione è invitata a darne comunicazione per iscritto alla segreteria dell'Organismo almeno un giorno lavorativo prima della data fissata per l'incontro di mediazione, dichiarando che accetta il regolamento di questo Organismo di Mediazione ed i criteri di determinazione delle indennità come da allegate tabelle.

6.3

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei poteri necessari per definire la controversia. Le parti possono farsi assistere da una o più persone di loro fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi

Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 D.Lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato a tutti gli incontri sino al termine della procedura.

6.4

Gli Avvocati ed in generale chiunque sia ammesso ad assistere le parti agli incontri di mediazione, nel partecipare all'incontro, assumono l'impegno di non divulgare a terzi le informazioni assunte durante gli incontri di mediazione.

6.5

In caso di mancata adesione delle parti convocate al primo incontro, il Mediatore redigerà verbale di mancata adesione. E' fatta salva la possibilità per le parti che hanno aderito di iniziare la procedura di mediazione anche in caso di mancata adesione di una o più parti convocate.

Articolo 7 - Il Procedimento di mediazione

7.1

La Camera di Conciliazione Italiana tiene un apposito registro, anche informatico, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun affare di mediazione trattato con i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Per ogni affare di mediazione, la Segreteria forma un fascicolo contenente gli atti e i documenti depositati dalla parti, di cui il Mediatore può prendere visione dopo aver accettato per iscritto l'incarico e sottoscritto la dichiarazione di imparzialità.

7.2

Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo solo su autorizzazione del Mediatore e comunque con esclusione dei documenti per i quali le parti non abbiano prestato il loro consenso alla divulgazione all'altra parte.

7.3

L'incontro di mediazione si tiene presso una delle sedi della Camera di Conciliazione Italiana comunicate al Ministero della Giustizia ed è derogabile soltanto su accordo di tutte le parti che aderiscono all'incontro, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

7.4

L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

La Camera di Conciliazione può, altresì, utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

7.5

Il Mediatore esegue personalmente la prestazione e conduce il procedimento di mediazione senza formalità di procedura.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti presenti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento della mediazione.

Il Mediatore può sentire le parti ed i rispettivi avvocati congiuntamente e separatamente. Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, come pure ogni altra informazione e/o dichiarazione dalla stessa ricevuta, salvo diversa disposizione della parte interessata. Il Mediatore agisce al fine di favorire la rapida composizione della lite aiutando le parti a raggiungere un accordo accettabile da entrambe.

7.6

In caso di mancato accordo fra le parti, il Mediatore, su richiesta di parte, può formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, il Mediatore deve formulare una proposta se tutte le parti aderenti ne fanno concorde richiesta. In tal caso, il Mediatore, avverte le parti presenti delle conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs 28/2010, fissa un nuovo incontro per i provvedimenti di cui al punto **8.1**, entro il quale provvederà agli adempimenti di cui al successivo punto **7.7**.

La proposta può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

7.7

Il Mediatore o la Segreteria comunica la proposta di conciliazione alle parti per iscritto. Le parti, entro sette giorni dalla ricezione della proposta, devono far pervenire al Mediatore per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta o l'accettazione sottoposta a termini o a condizioni equivale a rifiuto.

Articolo 8 – Il Processo verbale

8.1

Al termine dell'incontro di mediazione, il mediatore redige apposito verbale in cui dà atto dell'esito dell'incontro senza che vi possano essere inserite dichiarazioni delle parti in violazione del successivo punto **11**.

Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

8.2

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

8.3

Nelle mediazioni facoltative, qualora la parte convocata comunichi anticipatamente la volontà di non aderire all'invito, la parte istante può rinunciare allo svolgimento della procedura comunicandolo tempestivamente alla Segreteria dell'Organismo ed in quel caso il Mediatore non è tenuto ad effettuare il primo incontro.

8.4

In caso di avvenuta conciliazione ovvero nel caso in cui tutte le parti aderiscano alla proposta formulata dal Mediatore, i termini dell'accordo amichevole raggiunto sono contenuti in una scrittura privata separata, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi avvocati i quali devono attestare e certificare con apposita dichiarazione

la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Tale documento ha natura ed efficacia di contratto e viene allegato al verbale di mediazione. Nei casi previsti dalla legge il verbale di avvenuta conciliazione, che contiene anche i termini dell'accordo, può assumere efficacia di titolo esecutivo.

8.5

Nel caso in cui con l'accordo amichevole le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione delle parti deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo amichevole può anche prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o per l'inosservanza degli obblighi stabiliti per il ritardo nel loro adempimento.

Articolo 9 – Conclusione del procedimento

9.1

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio allegata al presente regolamento e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità verrà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

9.2

Conclusa la procedura, il fascicolo contenente il processo verbale e gli atti e i documenti depositati dalle parti è depositato presso la segreteria della Camera di Conciliazione Italiana. Il processo verbale ed il fascicolo verranno conservati dalla Camera di Conciliazione italiana per un periodo di 5 (cinque) anni dalla conclusione della procedura.

9.3

Del processo verbale è rilasciata dalla Segreteria copia conforme alle parti che ne facciano richiesta e che siano in regola con il pagamento delle indennità.

9.4

Unitamente alla copia conforme del verbale di mediazione, la segreteria rilascia un'attestazione di conclusione della procedura di mediazione sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo.

Articolo 10 – L'esperto e gli ausiliari

10.1

Per le controversie di particolare complessità ovvero che richiedono specifiche competenze tecniche e per le quali non sia possibile procedere alla nomina di un Mediatore ausiliario, il Mediatore può avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali, previo consenso delle parti ed a spese di queste.

10.2

L'esperto assume gli stessi obblighi di imparzialità e riservatezza del Mediatore.

10.3

All'esperto spetta un compenso determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

Articolo 11 - Riservatezza della mediazione

11

La procedura di mediazione è riservata. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, delegati, assistenti, consulenti legali ed esperti, e dal Mediatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi. Le parti si impegnano a non utilizzare quanto sopra in ogni altra e diversa sede, compresa quella contenziosa o arbitrale, e a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il Mediatore o il suo ausiliario, il personale e il responsabile della Camera di Conciliazione e chiunque altro sia stato coinvolto nella procedura in questione, tranne i casi in cui l'obbligo di testimonianza è previsto dalla legge.

11.2

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico della Camera di Conciliazione, come pure il personale dipendente dell'organismo, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.

11.3

I dati raccolti dalla Camera di Conciliazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 12 - Mediazioni per via telematica

12.1

La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione civile e commerciale, ai sensi dell'art. 3, co. 4, D.lgs 28/2010, e consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per tutto ciò che non risulti specificamente disciplinato nel presente articolo, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

12.2

Al fine di rendere più snella ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e della eguale possibilità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

12.3

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, ovvero sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali.

Il deposito dell'istanza può avvenire per via telematica, e altresì la convocazione può avvenire a mezzo **pec**.

12.4

Camera di Conciliazione Italiana tutela la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni, trattando le credenziali di accesso alla mediazione e le informazioni fornite secondo modalità tali da salvaguardarne la riservatezza e da tutelarle da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

In ogni caso, Camera di Conciliazione Italiana non potrà essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web o dal software di mediazione.

12.5

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni separate utilizzando le modalità telematiche indicate dalla segreteria.

In alternativa alla modalità telematica summenzionata, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro potrà avvenire tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza come, ad esempio, la conference-call.

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec.

In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Articolo 13 - Elenco dei mediatori**13.1**

La Camera di Conciliazione Italiana cura la redazione di un elenco di mediatori che abbiano dichiarato previamente la propria disponibilità a svolgere tali funzioni e che abbiano i requisiti di qualificazione ed onorabilità richiesti dal D.lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e dal "Codice di condotta europeo dei mediatori".

13.2

Può essere iscritto nell'Elenco, a domanda e previo espletamento di una procedura di selezione teorica e pratica, chiunque sia in possesso dei requisiti di onorabilità e di legge previsti per l'esercizio della funzione di mediatore e che sia in regola con i requisiti di aggiornamento obbligatorio previsti dal D.M. 180/2010, D.M. 145/2011 e successive modifiche.

13.3

La permanenza e la cancellazione dei mediatori nell'elenco della Camera di Conciliazione Italiana è a discrezione insindacabile della Responsabile dell'Organismo.

13.4

La Camera può formare separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche o competenze linguistiche.

Articolo 14 - Tirocinio dei mediatori**14.1**

La Camera di Conciliazione Italiana cura e organizza il tirocinio assistito dei mediatori iscritti nel proprio elenco o in quelli di altri organismi.

La partecipazione dei mediatori tirocinanti ai procedimenti di mediazione è gratuita ed è consentita in funzione del numero di procedimenti di mediazione trattati dalla Camera.

14.2

La Camere di Conciliazione Italiana riserva la possibilità di non consentire la partecipazione di tirocinanti a determinate mediazioni in ragione della particolarità delle materie e delle vicende trattate, del valore della controversia, di ragioni legate alla tutela della privacy delle parti. In ogni caso, la Camera di Conciliazione Italiana cerca di consentire la partecipazione di mediatori tirocinanti ad almeno due terzi delle mediazioni trattate annualmente. Non sono comprese nel calcolo delle mediazioni disponibili per il tirocinio quelle nelle quali siano state le parti ad escludere la partecipazione di tirocinanti.

Articolo 15 – Spese della Procedura

15.1

Per la fruizione del servizio di mediazione, ciascuna parte è tenuta a corrispondere alla Camera di Conciliazione Italiana un'indennità. Essa comprende:

- a) un importo a forfait per "spese di avvio" per la gestione della procedura di €. 40,00 + iva, oltre le spese postali documentate;
- b) un importo variabile per "spese di mediazione" commisurato al valore della controversia.

La tabella delle indennità é allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

15.2

L'importo di cui alla precedente lett. a) per spese di avvio contribuisce alla copertura delle attività di gestione della pratica ed è richiesto per l'istruzione del procedimento (fascicolazione, visione della segreteria, registrazione), la predisposizione e la spedizione delle comunicazioni oltre all'attestazione di conclusione del procedimento ed il rilascio di copie e verbali. E' versato dalla parte istante al momento del deposito della istanza e dalla parte convocata prima dell'inizio del primo incontro di mediazione.

15.3

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore, cui è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, e restano invariate indipendentemente dal numero degli incontri e dal numero dei Mediatori designati.

L'importo delle spese di mediazione deve essere corrisposto dalle parti che hanno espresso la volontà di iniziare la procedura di mediazione all'esito del primo incontro di mediazione. Esso è determinato in base al valore della controversia, per ciascun scaglione di riferimento, a norma della allegata *Tabella Unica*.

15.4

Per il pagamento delle spese di mediazione di cui al punto **15.3** il riferimento è al valore della lite indicato dalla parte nella istanza di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile della Camera di Conciliazione determina il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.

15.5

Qualora nel corso del procedimento di mediazione dovesse essere accertato un valore della controversia superiore a quanto dichiarato dalle parti, la Camera di Conciliazione Italiana procederà alla rideterminazione degli importi dovuti per le spese di mediazione e domanderà alle parti la corresponsione della differenza tra quanto versato e la maggior somma dovuta in seguito alla rideterminazione.

Il valore per le controversie relative ai diritti reali su beni immobili è determinato sulla scorta del valore di mercato del bene o del diritto controverso e non ex art. 15 c.p.c.

15.6 Tabella unica delle spese di mediazione – Tabella Unica

Camera di Conciliazione Italiana, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 13 e 14 del D.M. 180/2010, nel rispetto dei valori massimi previsti dal comma 4, lettera d) del citato articolo, stabilisce gli importi delle spese di mediazione in misura fissa per ciascun scaglione di valore, come da allegata *Tabella Unica*.

Gli importi delle spese di mediazione indicati nella Tabella Unica si applicano a tutti procedimenti avviati dalla Camera di Conciliazione Italiana, sia per le facoltative e sia per quelle aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010.

15.7

L'importo delle spese di mediazione così come determinato dalla *Tabella Unica*:

- a) deve essere aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;
- b) deve essere ulteriormente aumentato nella misura di un quinto nel caso in cui le parti abbiano raggiunto l'accordo mediante accettazione della proposta formulata dal Mediatore ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 28/2010;
- c) non è dovuto quando nessuna delle parti convocate partecipa al procedimento;
- d) non è dovuto dalla parte convocata che dichiara al primo incontro, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, che non è possibile iniziare la procedura di mediazione.

15.8

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione della indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un'unica parte. A titolo esemplificativo, costituiscono unico centro di interessi – come parti convocate - i comproprietari, i condividenti, i coniugi in regime di comunione dei beni ovvero i condebitori a qualsiasi titolo a condizione che siano assistiti dal medesimo difensore.

15.9

La parte convocata che intenda partecipare al primo incontro al solo fine di dichiarare di non voler iniziare la procedura è tenuta al pagamento delle sole spese di avvio del procedimento previste dal punto **15.1 lett. a)** secondo le modalità stabilite dal punto **15.2**.

Tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura, dovuti nei casi previsti dalla legge, sono a carico di ciascuna parte.

Articolo 16 - Responsabilità del servizio di mediazione

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la prestazione. Della sua opera risponde, in caso di dolo o colpa grave, anche la Camera di Conciliazione Italiana. A tal fine la Camera di Conciliazione Italiana dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, di importo non inferiore a 500.000,00 euro, avente ad oggetto la copertura di tutti i rischi collegati o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione e ricomprende ogni somma che la società sia tenuta a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, anche doloso, di errore o di omissione commessi dalla società stessa, dai suoi ausiliari e preposti nell'esercizio dell'attività connessa al servizio di mediazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.

Articolo 17 - Legge applicabile

La procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Articolo 18 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento e la tabella delle indennità entrano in vigore a decorrere dal **1 gennaio 2019** e si applicheranno a tutti i procedimenti di mediazione avviati da quella data.

Per i procedimenti in corso e, sino al loro esaurimento, si applicherà il precedente regolamento con le relative tabelle delle indennità.

Tabella Unica – importi spese di mediazione

Valore della Mediazione	SPESE di MEDIAZIONE
Fino a € 1.000	€ 40,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 80,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 120,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 200,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 300,00
Da €. 50.001 a €. 100.000	€ 400,00
Da €. 100.001 a €. 150.000	€ 450,00
Da €. 150.001 a €. 250.000	€ 500,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 600,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 800,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.000,00
Oltre € 5.000.000	€ 1.500,00